Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 dicembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 293-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 293 DEL 13 DICEMBRE 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1985.

Prodotti di origine minerale e chimico industriali impiegati nell'alimentazione degli animali.

(7453)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 293 DEL 13 DICEMBRE 1985:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli specializzati, qualificati e comuni del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per enti e stabilimenti regionali della difesa.

(Da 7152 a 7161)

RETTIFICA

Nell'annuncio del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n.* 292 *del* 12 *dicembre* 1985, *le leggi contrassegnate con i numeri* 719 *e* 720 *invertono detti numeri, conformemente a quanto pubblicato nel medesimo supplemento.*

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985, n. **722.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
idrologia chimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1985
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985, n. **723.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 56 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « tecnica e diagnostica citopatologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1985
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **724.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 12 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito l'insegnamento di « metodologia delle scienze politiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1985
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **725**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato, come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 68 e 69, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 68. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venti per ogni anno di corso (dieci per l'indirizzo diagnostico e dieci per l'indirizzo biochimico-analitico) e complessivamente di ottanta per l'intero corso di studi.

Art. 69. — La scuola si articola in due indirizzi: l'uno diagnostico, l'altro biochimico-analitico. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica (indirizzo organico-biologico), in chimica industriale e in medicina veterinaria.

Art. 2.

Gli articoli da 89 a 95, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, che muta denominazione in scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 89. — E' istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché, per l'indirizzo tecnico, di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;

b) tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 90. — La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere fre quentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'in dirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegna mento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, l scuola è in grado di accettare il numero massimo d' iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 91. — Per l'attuazione delle attività didattich programmate dal consiglio della scuola provvede l facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 92. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo in microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 93. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende 13 aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;

b) batteriologia;

c) virologia;

d) micologia;

e) parassitologia;

f) immunologia;

g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;

h) agenti antimicrobici;

i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;

l) ecologia microbica;

m) microbiologia clinica;

n) microbiologia applicata;

o) tecniche microbiologiche.

Art. 94. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:
statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:
citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:
virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:
micologia generale;
micologia speciale.

e) Parassitologia:
parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:
immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:
controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici;
disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:
micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:
microbiologia dell'ambiente ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:
epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:
biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 95. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e successivamente ai diversi indirizzi:

1° *Anno*:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):
statistica ed epidemiologia . . . . . ore 30
coltivazione ed isolamento dei microorganismi . . . . » 50
strumentazione di laboratorio . . . . » 20

Batteriologia (ore 210):
citologia e fisiologia batterica . . . . » 60
genetica batterica . . . . » 50
batteriologia speciale . . . . » 100

Virologia:
virologia generale . . . . » 60

Micologia:
micologia generale . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° *Anno*:

Batteriologia:
batteriologia speciale . . . . ore 150

Virologia:
virologia speciale . . . . » 100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia . . . . ore 20

protozoologia . . . . » 30

Immunologia:

immunologia generale . . . . » 50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

controllo microbiologico degli alimenti » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - Indirizzo medico:

Immunologia:

immunoprofilassi e immunoterapia . . ore 50

Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici . . . » 70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive . » 50

microbiologia clinica . . . . » 200

Micologia:

micologia speciale . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - Indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica . . . . ore 200

criteri generali per la terapia antimicrobica . . . . . » 50

Agenti antimicrobici:

antibiotici e antivirali . . . . . » 100

Immunologia:

sierologia . . . . » 50

Monte ore elettivo . . ore 400

3° *Anno* - Indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente . . . . ore 50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia:

micrometodi in microbiologia . . . » 50

Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica . . . . » 50

Microbiologia applicata:

biotecnologia . . . . » 50

Tecniche microbiologiche (ore 200):

tecniche batteriologiche . . . . . . » 150

tecniche immunologiche e sierologiche . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - Indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia:

automazione e computerizzazione in microbiologia . . . . ore 50

Microbiologia applicata:

microbiologia industriale . . . . . . » 70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici . . . . » 20

tecniche virologiche . . . . » 100

tecniche micologiche . . . . » 30

tecniche parassitologiche . . . . . . » 30

Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 96. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori di diagnostica: microbiologica, virologica, parassitologica e micologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Dopo l'art. 108 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

anatomia patologica;

chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;

ortopedia e traumatologia.

Art. 4.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 109. — E' istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 110. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 111. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 112. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 113. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) metodologie propedeutiche;
c) diagnostica generale;
d) diagnostica speciale;
e) sanità pubblica.

Art. 114. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:

tecniche delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:

diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:

diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:

deontologia professionale;
aspetti medico legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 115. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° *Anno*:

Propedeutica generale (ore 100):

genetica medica . . . . ore 20
immunologia . . . . » 20
oncologia . . . . » 30
statistica medica ed epidemiologia . . » 30

Metodologie propedeutiche (ore 200):

tecnica delle autopsie . . . . » 50
tecniche isto e citologiche . . . . . . » 40
tecniche isto e immunochimiche . . . » 30
tecniche ultrastrutturali . . . . . . » 30
anatomia patologica sistematica . . . » 50

Diagnostica generale (ore 100):

diagnostica autoptica . . . . » 30
diagnostica istologica . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° *Anno*:

Metodologie propedeutiche (ore 50):

anatomia patologica pediatrica . . . ore 20
anatomia patologica gerontologica . . . » 20
teratologia e patologia delle malformazioni . . . . » 10

Diagnostica generale (ore 250):

diagnostica istologica . . . . » 150
diagnostica citologica . . . . » 100

Diagnostica speciale (ore 100):

diagnostica neuro ed endocrina patologica . . . . » 50
istocitodiagnostica in patologia digestiva » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno*:

Diagnostica generale:

diagnostica e graduazione in oncologia: ore 150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia . . . » 100
diagnostica nefrourologica . . . . . » 100

Sanità pubblica (ore 50):

deontologia professionale . . . . . . » 20
aspetti medico legali e tossicologici . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno*:

Diagnostica generale:

diagnostica intraoperatoria estemporanea . . . . ore 200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica . . . . . » 50
istocitodiagnostica ginecologica . . . » 50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore . . . . » 50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro e infortunistica . » 25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 116. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: secondo servizio di anatomia ed istologia patologica degli spedali civili di Brescia convenzionato con la cattedra di anatomia e istologia patologica dell'Università.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 5.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 117. — E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente.

Art. 118. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro specializzandi per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 119. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 120. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 121. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) patologia speciale e metodologia clinica;
c) diagnostica clinica e di laboratorio;
d) terapia chirurgica generale e speciale;
e) tecniche operatorie.

Art. 122. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:

metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);
riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale malattie apparato digerente;
patologia clinica;
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica di urgenza;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:

tecniche operatorie di chirurgia generale;
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare;
tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.).

Art. 123. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto come di seguito specificato:

1° *Anno*:

Propedeutica (ore 270):

anatomia descrittiva e chirurgica . . .	ore	50
fisiopatologia e semeiotica funzionale .	»	80
anatomia e istologia patologica	»	50
anestesia e rianimazione	»	25
tecnologie biomediche	»	65

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):

metodologia clinica chirurgica	»	40
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	50

Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	40

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° *Anno*:

Propedeutica (ore 95):

anatomia e istologia patologica	ore	40
anestesia e rianimazione	»	55

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):

metodologia clinica chirurgica . . . . ore 60
chirurgia generale (per la patologia intersistemica . . . . » 90

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):

diagnostica per immagini . . . . . . » 40
tecnica e diagnostica endoscopica . . . » 65
patologia clinica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno*:

Patologia speciale e metodologia clinica:

riabilitazione in chirurgia digestiva . . ore 60

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 255):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente . . . . . . » 60
diagnostica per immagini . . . . . . » 60
tecnica diagnostica endoscopica . . . » 75
chirurgia generale . . . . » 60

Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica . . . . » 35

Tecniche operatorie:

tecniche operatorie in chirurgia generale » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno*:

Diagnostica clinica e di laboratorio:

chirurgia generale . . . . ore 60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):

terapia endoscopica . . . . » 55
terapia chirurgica di elezione . . . . » 65
terapia intensiva . . . . » 80

Tecniche operatorie (ore 140):

tecniche operatorie del tubo digerente » 50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza . . . . . » 50
tecniche operatorie di chirurgia generale » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno*:

Diagnostica clinica e di laboratorio:

chirurgia generale . . . . ore 30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):

terapia chirurgica di elezione . . . . » 60
terapia chirurgica pediatrica . . . . . » 60
terapia chirurgica d'urgenza . . . . . » 60

Tecniche operatorie (ore 190):

tecniche operatorie del tubo digerente » 50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza . . . . . » 50
tecniche operatorie dei trapianti . . » 30
tecniche operatorie di chirurgia vascolare . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 124. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i seguenti laboratori/reparti:

reparti di degenza;
sala operatoria;
laboratorio di fisiopatologia digestiva;
servizio di endoscopia digestiva;
laboratorio metabolico.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 6.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 125. — E' istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano, ed alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi:

ortopedia e traumatologia generale;
chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in:

ortopedia e traumatologia generale;
chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 126. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica. I primi tre anni sono in comune. Dopo i primi tre anni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà frequentare l'indirizzo prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al primo anno, relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso:

tre con indirizzo in ortopedia e traumatologia generale;

tre con indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica,

per un totale di trenta specializzandi.

Art. 127. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia di Brescia, presso la clinica ortopedica facente parte dell'unità predipartimentale di patologia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia.

Art. 128. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che intendono iscriversi agli indirizzi in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già frequentato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 129. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) chirurgia della mano;
i) tecnica operatoria;
l) microchirurgia ortopedica;
m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 130. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono:

a) Propedeutica:
anatomia;
anatomia chirurgica;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:
informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:
diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
elettromiografia ed elettrodiagnostica.

d) Medicina interna:
reumatologia;
neurologia;
dermatologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione;
tecniche di anestesia periferica.

f) Ortopedia:
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale.

g) Traumatologia:
traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport.

h) Chirurgia della mano:
anatomia funzionale e biomeccanica;
ortopedia della mano;
traumatologia della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
tecniche di chirurgia della mano;
tecniche di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:
tecniche operatorie.

l) Microchirurgia ortopedica:
lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 131. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° *Anno*:

Propedeutica (ore 150):
anatomia . . . . ore 50
istologia ed embriologia . . . . . . » 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomatematica:
informatica biomedica . . . . » 50

Diagnostica:
patologia clinica . . . . » 50

Chirurgia generale:
anestesia e rianimazione . . . . . . » 40

Ortopedia:
ortopedia . . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni:
concetti di patologia del lavoro . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° *Anno*:

Propedeutica (ore 40):
immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):
bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):
diagnostica per immagini . . . . . . ore 50
anatomia ed istologia patologica . . . » 30

Medicina interna:
reumatologia . . . . » 20

Chirurgia generale:
chirurgia generale . . . . » 40

Ortopedia:
ortopedia . . . . » 50

Tecnica operatoria:
tecniche operatorie . . . . » 70

Medicina legale (ore 30):
medicina legale . . . . » 15
medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo . . ore 400

3° *Anno*:

Medicina interna:
neurologia . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):
chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):
ortopedia . . . . » 50
deformità congenita . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

Traumatologia (ore 100):
neurotraumatologia . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale » 25
traumatologia degli arti . . . . . . » 50

Tecnica operatoria:
tecniche operatorie . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* (indirizzo di ortopedia e traumatologia generale):

Diagnostica:
medicina nucleare . . . . ore 20

Chirurgia generale:
chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60

Traumatologia (ore 100):
traumatologia degli arti . . . . . . » 60
traumatologia del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria:
tecniche operatorie . . . . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno* (indirizzo di ortopedia e traumatologia generale):

Medicina interna:
medicina fisica e riabilitazione . . . . ore 60

Ortopedia:
ortopedia . . . . ore 50

Traumatologia (ore 90):
traumatologia del lavoro . . . . . . » 30
traumatologia della strada . . . . . » 30
traumatologia dello sport . . . . . . » 30

Tecnica operatoria:
tecniche operatorie . . . . » 180

Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica . . . . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* (indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica):

Propedeutica:
anatomia funzionale e biomeccanica . . ore 30

Chirurgia della mano (ore 250):
traumatologia della mano . . . . . . » 100
ortopedia della mano . . . . » 100
chirurgia plastica e ricostruttiva . . . » 50

Medicina interna:
clinica dermatologica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):
elettrodiagnostica ed elettromiografia . » 40
radiodiagnostica e radioterapia . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno* (indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica):

Propedeutica:
anatomia chirurgica dell'arto superiore ore 50

Chirurgia generale:
tecniche di anestesia periferica . . . . » 20

Chirurgia della mano (ore 150):
tecniche di chirurgia della mano . . . » 100
tecniche di chirurgia tendinea . . . . » 50

Microchirurgia ortopedica (ore 150):
microchirurgia vascolare periferica . . » 50
microchirurgia nervosa periferica . . . » 50
microchirurgia del plesso . . . . . . » 50

Medicina interna:
fisiochinesiterapia . . . . » 15

Meccanica e biomatematica:
tutori e protesi . . . . » 15

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 132. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

chirurgia d'urgenza;
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato pe-

riodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 319

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 novembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « C.A.B.M. - Cooperativa allevatori bestiame da latte Mazzocchio », in Pontinia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « C.A.B.M. - Allevatori bestiame da latte Mazzocchio », con sede in Pontinia (Latina), in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « C.A.B.M. - Cooperativa allevatori bestiame da latte Mazzocchio », con sede in Pontinia (Latina), in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Mario Giuseppe Corbò in data 13 febbraio 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Vincenzo Aricò, residente a Gaeta, via Flacca n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7533)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1985.

Coefficienti di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei fabbricati per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta;

Visto l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del precedente art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Considerato che l'art. 2, comma 2), del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3634 del 13 novembre 1985;

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1985, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A
(Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	330
Abitazioni di tipo civile .	A/2	255
Abitazioni di tipo economico	A/3	230
Abitazioni di tipo popolare	A/4	200
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	185
Abitazioni di tipo rurale .	A/6	200
Abitazioni in villini	A/7	295
Abitazioni in ville	A/8	375
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici .	A/9	165
Uffici e studi privati . . .	A/10	420
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	215

Gruppo **B**

(Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	275
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) .	B/2	275
Prigioni e riformatori . .	B/3	275
Uffici pubblici	B/4	275
Scuole e laboratori scientifici	B/5	275
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	165
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	275
Magazzini sotterranei per depositi di derrate . . .	B/8	275

Gruppo C

(Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)

Negozi e botteghe	C/1	385
Magazzini e locali di deposito	C/2	335
Laboratori per arti e mestieri	C/3	335
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	335
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	335
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	335
Tettoie chiuse o aperte . .	C/7	335

II. — Immobili a destinazione speciale

Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	385

III. — Immobili a destinazione particolare

Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	230

Roma, addì 7 dicembre 1985

Il Ministro: Visentini

(7538)

DECRETO 7 dicembre 1985.

Coefficiente di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei terreni per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 24 e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, che dispongono la determinazione rispettivamente dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe, secondo le norme della legge catastale;

Visto l'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 che, nelle more della prima revisione delle tariffe d'estimo ai sensi dei menzionati articoli 24 e 30, secondo comma, prevede l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti, almeno ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Considerato che l'art. 2, comma 1), del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, ha rinviato al 1° gennaio 1986 gli effetti delle modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa, disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, e che quindi si rende necessario determinare anche per il 1985 il coefficiente d'aggiornamento dei redditi iscritti in catasto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3633 del 13 novembre 1985;

Decreta:

I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1985, si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 200 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

Roma, addì 7 dicembre 1985

Il Ministro: Visentini

(7537)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 novembre 1985.

Emissione di titoli del Tesoro a cedola variabile, con durata di anni quindici, per dollari USA 500 milioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con legge 23 dicembre 1983, n. 748, come modificato dall'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, con legge 29 aprile 1982, n. 187, ed in particolare l'art. 9, che ha dettato disposizioni per l'attuazione degli interventi (nuove iniziative industriali ed infrastrutturali) previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente « interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980 », ed in particolare l'art. 5 che — in aggiunta ai prestiti previsti dal predetto art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 — dà facoltà al Ministro del tesoro di far ricorso, con la modalità di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 776/1980, anche a prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, per destinarne le relative disponibilità in parte all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 623/1983, in parte al completamento degli interventi previsti dai citati articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in parte alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della stessa legge n. 219;

Visto l'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, con il quale il cennato limite massimo di lire 1.720 miliardi è stato elevato a lire 2.220 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1984, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 187, con il quale è stata disposta, per le finalità di cui alla legge n. 748, una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a cedola variabile, per l'importo di 500 milioni di dollari USA, con un ricavo netto di 885,9 miliardi di lire;

Attesa l'opportunità di ricorrere, per il perseguimento delle suddette finalità, a prestiti esteri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con legge 23 dicembre 1983, n. 748, come modificato dall'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a cedola variabile, per 500.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse pari alla media dei tassi interbancari di domanda e di offerta a sei mesi calcolati secondo gli usi internazionali (LIMEAN).

Il prestito ha durata di anni quindici con inizio nel mese di dicembre 1985 e scadenza entro il 31 dicembre 2000, con possibilità per i portatori delle obbligazioni di chiederne, alla fine del settimo anno, nonché di tutti gli anni successivi, il rimborso in via anticipata, con le modalità normalmente seguite nel mercato internazionale.

Art. 2.

I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 3.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore e nominativi in tagli del valore nominale di dollari 10.000 o multipli di tale importo.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocate all'estero obbligazioni del Governo italiano che siano assistite da ipoteca, pegno o altro privilegio, né verranno accordate tali garanzie a prestiti esteri già emessi o garantiti dal Governo italiano, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore dei titoli;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli a cedola variabile di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 100 % del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 8, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento di cui allo stesso art. 8, entro il 31 dicembre 1985 presso la banca all'uopo indicata dalla Banca d'Italia.

Art. 7.

I titoli verranno rimborsati entro il 31 dicembre 2000, mentre i relativi interessi, calcolati con le modalità di cui al precedente art. 1, saranno corrisposti in rate semestrali posticipate.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati in dollari USA. Il Tesoro si riserva di procedere al rimborso del prestito in via anticipata, in tutto o in parte, dopo il settimo anno, con le modalità normalmente seguite sul mercato dell'eurodollaro, in occasione del pagamento degli interessi semestrali.

Art. 8.

Il Tesoro stipulerà un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Morgan Guaranty Limited per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

Il Tesoro stipulerà direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, un accordo con una o più banche estere riguardante il trasferimento, il tramutamento, la sostituzione e la registrazione dei titoli nel rispetto delle leggi degli Stati esteri dove vengono collocati i titoli.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Morgan Guaranty Limited, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Sul retro dei titoli saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità al presente decreto.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una provvigione dello 0,50 % dell'ammontare nominale del prestito, nonché dollari USA 50.000 a titolo di rimborso spese per la stampa dei titoli, la loro distribuzione e per ogni altra incombenza relativa al collocamento del prestito ed alla quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra.

Altre spese relative a questa emissione, anche per gli anni successivi, faranno carico al Tesoro e saranno regolate in sede dell'accordo di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Il Tesoro, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, stipulerà con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario del prestito.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 10.

Verrà richiesta la quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra.

Art. 11.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinate, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dello art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1969, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 12.

Gli oneri per gli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1986 al 2000, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1985
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 286

(7536)

DECRETO 28 novembre 1985.
Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1988;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1988, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo su due colonne numerate dal basso verso l'alto, di cui la prima unita al corpo del titolo comprende quattro cedole, da quella n. 3 di scadenza 1° gennaio 1987 a quella n. 6 di scadenza 1° luglio 1988 e la seconda (quella esterna) comprende due sole cedole poste in alto, quella n. 1, di scadenza 1° gennaio 1986 e quella n. 2, di scadenza 1° luglio 1986.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello « La Scuola di Atene », nonché tre losanghe con al centro la sigla « D.P. », poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dallo stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Nell'angolo superiore sinistro la cornice è interrotta per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° luglio 1988 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887 e D.M. 18 giugno 1985 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1985 - Roma, 1° luglio 1985 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) ».

A sinistra della leggenda « Il Direttore Generale » è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda « V° per la Corte dei conti (Spanò) »; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda « Il Primo Dirigente (Garozzo) ». In basso, a destra, è riportato « N. 777300 di Pos. (Serie IV) ».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco « La Scuola di Atene » sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportati in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1988.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Entro tale cornice, in alto a sinistra, è posto un piccolo quadrato, delimitato da un filo di cornice propria, privo di fondino, dove è posto il numero cedolare. Al di sotto di tale quadrato spicca l'indicazione « 12,50% », tasso di interesse dei buoni di cui trattasi.

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio è posto un altro spazio rettangolare, privo di fondino, in corrispondenza del quale è collocata la filigrana. Sulla sinistra, all'altezza dell'indicazione della scadenza della cedola, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali - di scadenza 1° luglio 1988 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 22 dicembre 1984, n. 887 - e D.M. 18 giugno 1985 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 12,50%-1° luglio 1988 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000 in bruno chiaro-bruno scuro;

per i titoli da L. 500.000 in grigio lavagna-grigio scuro;

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole dovrà pure essere adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, di gradazione leggermente diversa per ciascuno dei detti quattro tagli.

La carta del taglio da lire un miliardo è resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Registro n. 40 *Tesoro, foglio n.* 94

(7535)

DECRETO 28 novembre 1985.
Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50 %, di scadenza 1° luglio 1988;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50 %, di scadenza 1° luglio 1988, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del corpo del titolo; di un foglio annesso senza righe (a destra del corpo del titolo), recante, in basso, uno spazio destinato alle indicazioni delle serie e del relativo capitale nominale; del foglio tagliandi (in basso a sinistra sotto il corpo del titolo); del foglio di ruolo (in basso a destra).

Art. 4.

Il prospetto del titolo è composto da due sezioni, poste a sinistra e a destra, divise da tre fili verticali e delimitate da una stessa cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nella parte sinistra sono riportate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50 % - di scadenza 1° luglio 1988 - Leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 22 dicembre 1984, N. 887 - Decreto Ministeriale 18 giugno 1985 ».

Più in basso, al centro, è posto uno spazio circolare bianco, privo di fondino, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». A sinistra e a destra del bollo a secco, su due righe, sono stampate le seguenti leggende: « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) - « Capitale Nom. L. » (segue spazio a linee sottili) e « Interesse annuo L. » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse sem. L. » (segue spazio a linee sottili).

Segue: « Certificato Nominativo » - « Nel gran libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di - lire (segue spazio a linee sottili) - fruttante l'interesse annuo di - lire (segue spazio a linee sottili) - con godimento dal (segue spazio) a favore di » (segue spazio).

Più sotto, dopo apposito spazio per riportare la intestazione e le eventuali annotazioni, seguono le leggende: « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nell'apposita tabella del foglio annesso ».

« Roma » (segue spazio). Più in basso, al centro « Il Direttore Generale »; a sinistra « V° per la Corte dei conti » ed a destra « Il Primo Dirigente ».

Più in basso, centrate, le leggende « Posizione N. » (segue spazio) e « 4ª serie » (tra parentesi).

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Nella parte destra del prospetto, in basso, la leggenda « Tabella della serie e del capitale nominale che questo certificato rappresenta ». Più in basso a sinistra, al centro e a destra sono ripetute le seguenti leggende: « Serie » (segue piccolo spazio) « Capitale Nominale » (su due righe).

Al di sotto del corpo del titolo, a sinistra, si trovano sei tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali, disposti su due file di tre tagliandi ciascuna.

Essi hanno cornici proprie, simili a quella del corpo del titolo ma più sottili, e fondino identico a quello del corpo del titolo e recano le seguenti leggende: « Repubblica Italiana / Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50 % - di scadenza 1° luglio 1988 - tagliando di L. (segue spazio a linee sottili) - per la semestralità al (dal 1° gennaio 1986, per il tagliando n. 1, al 1° luglio 1988, per il tagliando n. 6) - relativo al certificato N. » (segue spazio a linee sottili).

In basso, « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Più a destra il numero del tagliando, dal n. 1 per il tagliando posto in basso a destra, al n. 6 per il tagliando posto in alto a sinistra.

Sul lato sinistro dei tagliandi è posta la leggenda: « Leggi 7.8.1982 n. 526 e 22.12.1984, n. 887 »; sul lato destro, l'altra: « Decreto Ministeriale 18.6.1985 ».

Alla destra della leggenda: « per la semestralità al, etc. » è posto uno spazio circolare bianco privo di fondino, contenente il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

A destra della zona destinata ai tagliandi, entro fondino uguale a quello del corpo del titolo, ma privo di cornice, è posto il foglio di ruolo che presenta, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50 % - di scadenza 1° luglio 1988 - leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 22 dicembre 1984, N. 887 Decreto Ministeriale 18 giugno 1985 » - « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) « a favore di: » (segue spazio) - « Capitale nominale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Lire » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse semestrale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Tesoreria pagatrice » (segue spazio). - « Roma », (segue spazio per l'apposizione della data) « Posizione N. » (segue spazio), « 4ª Serie » (tra parentesi).

Nel rovescio del titolo, entro cornice uguale a quella del recto, ma senza fondino, è riportata, a sinistra, la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 12,50 % - di scadenza 1° luglio 1988 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti:

- *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° gennaio dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° luglio 1988. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data »; a destra, entro doppio filo di cornice limitata ai soli lati superiore e laterali, è posta, su due righe, la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui allo art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 », con sotto una tabella composta da 21 righe.

In basso a sinistra, il rovescio del foglio di ruolo è composto da un riquadro, entro doppio filo di cornice, con sei spazi rettangolari destinati all'apposizione del « bollo a calendario della Tesoreria Provinciale comprovante il pagamento delle rate di interesse ». Entro i sei rettangoli, al centro, appaiono ombreggiati i numeri dei tagliandi (dal n. 1 per la rata al 1° gennaio 1986 al n. 6 per la rata al 1° luglio 1988).

A destra, il rovescio dei sei tagliandi, è composto da una losanga ornamentale con al centro il numero del tagliando (da 1 a 6); sopra e sotto ogni losanga sono riportate le leggende: « Buoni del Tesoro poliennali 12,50 % » e « di scadenza 1° luglio 1988 ».

Art. 5.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono simili a quelli di piena proprietà, con le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie etc. » è aggiunta, su due righe, l'altra:

« Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di - Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento ».

Al di sotto della cornice del corpo del titolo, è stampata, su due righe, la leggenda:

« Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su ordinativo della Direzione Generale - del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Segue la tabella comprendente sei compartimenti, su due file di tre compartimenti ciascuna. Essa è racchiusa dalla stessa cornice dei tagliandi dei certificati nominativi di piena proprietà ma interrotta, sul lato superiore, da uno spazio rettangolare bianco, contenente la leggenda « Certificato N. », seguita da spazio a linee sottili. Nei sei compartimenti sono riportate le leggende: dal « Semestre al 1° gennaio 1986 » per quello posto in alto a sinistra, al « Semestre al 1° luglio 1988 » per quello posto in basso a destra.

Il foglio di ruolo reca le stesse leggende di quello dei certificati di piena proprietà, con la sola aggiunta di: « Modalità di pagamento », posta alla destra della leggenda « Tesoreria pagatrice ».

Il rovescio è uguale a quello dei certificati nominativi di piena proprietà, tranne la parte dietro la tabella dei sei compartimenti, che è senza stampa.

Art. 6.

Il certificato nominativo di nuda proprietà è composto dal solo corpo del titolo, che presenta le stesse leggende dei certificati di piena proprietà, tranne le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda «Certificato Nominativo » è posta la dicitura « di nuda proprietà »; segue, sotto la dicitura « Il presente certificato comprende,

per ciascuna serie, etc. », la leggenda « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni - anno (segue spazio) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è identico a quello dei certificati nominativi di piena proprietà.

Art. 7.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

nel prospetto, la leggenda « Certificato Nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Al di sotto della dicitura « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc. », è posta la leggenda, su due righe, « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno *con* (ovvero *senza*) deposito - del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Nei tagliandi relativi al pagamento degli interessi semestrali, sotto la leggenda « Relativo al Certificato N. », è posta la dicitura « pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario ».

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato N. » sono poste le seguenti leggende: « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio) - con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è uguale a quello del certificato di piena proprietà, con la sola omissione, nella parte destra, della leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, N. 1343 ».

Art. 8.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

nel prospetto, al posto dell'indicazione « Certificato Nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato n. » è posta la dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio).

Nel rovescio del certificato è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. *d*) etc. ».

Art. 9.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

verde smeraldo per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

verde chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con *fede di vita:*

verdone per le cornici e leggende;

ocra per il fondino;

arancio bruno per alcune zone del fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza *fede di vita:*

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno avana per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

rosso per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

rosa per il fondino.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore giallo sole.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 10.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 95

(7534)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 4 dicembre 1985.

Determinazione dei massimali di mutuo ammissibili alla concessione di contributi sugli interessi sul fondo di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, che istituisce presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione;

Considerato che sul medesimo fondo possono essere concessi nei limiti del 20% di esso, contributi sugli interessi anche per il finanziamento dei lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

L'importo massimo dei mutui ammissibile alla concessione del contributo sugli interessi, pari al 50% del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, previsto dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, per un periodo massimo di cinque anni, è determinato in lire 400 milioni per le opere di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza da effettuarsi nelle sale teatrali di pubblico spettacolo ed in lire 100 milioni per lavori di ammodernamento.

I contributi di cui trattasi non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ai contributi sono ammessi i proprietari o gli esercenti pubblici o privati di sale di pubblico spettacolo autorizzate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrali.

Le istanze di contributo, corredate del contratto di mutuo sono presentate dal proprietario o dall'esercente alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza S. Bernardo, 101 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto stesso, allegando:

a) certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata ed adibita all'effettuazione di pubblici spettacoli teatrali;

b) titolo di proprietà o contratto locatizio della durata utile di almeno cinque anni;

c-1) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori;

2) progetto dei lavori di adeguamento alle norme vigenti di sicurezza e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme in parola;

3) progetto dei lavori di ammodernamento e dichiarazione di rispondenza del progetto alle norme di sicurezza;

d) dichiarazione di mantenimento per almeno cinque anni della destinazione e dell'uso dell'immobile dall'ultimazione dei lavori;

e) certificato SIAE, riferito all'ultimo anno di attività svolta nel locale per il quale è chiesto il contributo, attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo e quello delle giornate di spettacolo teatrale.

I contributi possono essere concessi ai soggetti previsti nel precedente terzo comma anche per i lavori iniziati tra il 1° agosto 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto. In questi casi le relative istanze di contributo corredate dal contratto di mutuo dovranno pervenire alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con allegati i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) indicate nel comma che precede, nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Le istanze pervenute alla SACT nei termini indicati nei commi quarto e quinto che precedono sono esaminate dalla predetta Sezione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il contributo sugli interessi è erogato in un'unica soluzione all'istituto mutuante entro sessanta giorni dalla delibera di concessione del contributo ed è portato a scomputo della esposizione debitoria.

I beneficiari dovranno presentare alla SACT entro un anno dall'ultimazione dei lavori:

conto consuntivo dei lavori effettuati;

relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al progetto presentato;

copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

In mancanza della documentazione di cui al comma precedente e nell'ipotesi di mutamento della destinazione prima del periodo di cui alla lettera *d*) del quarto comma del presente articolo, la SACT previa diffida provvederà al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei contributi.

La SACT comunicherà alla fine di ogni semestre solare al Ministero del turismo e dello spettacolo la situazione dei conti con l'indicazione dei movimenti a carico del fondo e l'elenco dei contributi assegnati. Presenterà, altresì, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le disponibilità del fondo sono depositate in apposito conto fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso di interesse previsto dalla normativa vigente.

La gestione del fondo è sottoposta al controllo del collegio sindacale della Sezione medesima.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Nota alle premesse ed all'articolo unico, primo comma:

Il testo dell'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, recante « Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica » (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 17 luglio 1984), dispone:

« Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione. Sul medesimo fondo e nei limiti del venti per cento di esso possono essere concessi contributi sugli interessi anche per il finanziamento di lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

Il contributo di cui al precedente comma è pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo massimo di cinque anni dalla competente Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed è erogato dalla stessa entro i successivi sessanta giorni in un'unica soluzione.

Con proprio decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo fisserà i massimali di mutuo ammissibili per la concessione dei predetti contributi ».

Nota all'articolo unico, ottavo comma:

Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940), all'art. 141 prevede la istituzione in ogni provincia di una commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno dal prefetto.

(7576)

DECRETO 4 dicembre 1985.

Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, lettera *e*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, che individua, nell'ambito delle quote assegnate ai sensi del primo comma dello stesso art. 13 alle attività musicali e alle attività teatrali di prosa, lo stanziamento finalizzato all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i settori musicale e teatrale di prosa, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture per il rinnovo degli arredi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito tèatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro, il fondo di cui all'art. 13, lettera *e*), della legge n. 163/85 da utilizzare in parti uguali per i settori delle attività musicali e teatrali, per la concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Il fondo è gestito per conto dello Stato dalla stessa SACT secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2. La relativa contabilità, distinta nelle due quote destinate rispettivamente alle sale teatrali ed alle sale musicali, sarà tenuta separata da quella degli altri fondi e delle altre attività della SACT.

Le disponibilità del fondo sono depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso d'interesse previsto dalla normativa vigente.

La SACT comunicherà alla fine di ogni semestre solare al Ministero del turismo e dello spettacolo la situazione dei conti con l'indicazione dei movimenti a carico del fondo. Presenterà, altresì, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

La gestione è sottoposta al controllo del collegio sindacale della SACT.

Art. 2.

Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati di sale di pubblico spettacolo autorizzate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale. La imputazione dei contributi alle due distinte quote del fondo viene effettuata in base alla prevalenza dell'attività teatrale di prosa o di quella musicale.

Per la concessione dei contributi la SACT esamina separatamente le istanze relative alle sale teatrali e quelle relative alle sale musicali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le deliberazioni di concessione saranno comunicate dalla SACT al richiedente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli esercenti o i proprietari pubblici o privati delle sale teatrali e musicali che intendano beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza S. Bernardo, 101 - 00187 Roma, corredata di:

a) certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata ed adibita all'effettuazione di pubblici spettacoli teatrali;

b) titolo di proprietà o contratto locatizio della durata utile di almeno cinque anni;

c-1) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori;

2) progetto dei lavori di adeguamento delle strutture e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme in parola;

d) preventivo per il rinnovo degli arredi con impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;

e) dichiarazione di mantenimento per almeno cinque anni della destinazione e dell'uso dell'immobile dall'utilizzazione dei lavori o del rinnovo degli arredi;

f) certificato SIAE, riferito all'ultimo anno di attività effettuata nel locale per il quale è chiesto il contributo, attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo, quello delle giornate di spettacolo di prosa e quello delle giornate di attività lirica, concertistica e di danza.

Nella domanda deve essere dichiarato, relativamente alle sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, se nel biennio precedente la data della domanda stessa siano stati ottenuti, contributi in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni.

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione prescritta, debbono essere presentate alla SACT prima dell'inizio dei lavori.

Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5 maggio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, le relative istanze di contributo saranno esaminate, purché pervengano alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corredate della documentazione indicata nel precedente comma 3 alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Per le sale teatrali e musicali che beneficiano di contributi sul fondo di cui al precedente art. 1 non può proporsi nuova istanza prima che siano trascorsi due anni dalla data di accoglimento di una precedente istanza.

Art. 3.

I contributi sono concessi nella misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile non eccedente lire 200 milioni, del 40 % per la quota di spesa eccedente i 200 milioni e fino a 500 milioni, del 30 % per la quota di spesa eccedente i 500 milioni e fino a 1.500 milioni. Per le sale teatrali e musicali, riconosciute, ai sensi delle disposizioni vigenti, di interesse storico e architettonico le percentuali di contributo sono aumentate di 5 punti. Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, gli importi di spesa sono ridotti dell'ammontare eventualmente ammesso a contributo sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni, nel biennio precedente la data della domanda.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Su richiesta dell'interessato il contributo può essere liquidato a stati di avanzamento in misura pari a un terzo dell'importo assegnato previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere per ammontare di spesa corrispondente a quanto previsto al comma precedente.

Ai fini della liquidazione del contributo o di quote di esso l'esercente o proprietario della sala teatrale o musicale deve trasmettere alla SACT:

stato di avanzamento o conto consuntivo dei lavori effettuati;

relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e loro rispondenza al progetto presentato;

copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

rendicontazione delle spese effettuate per il rinnovo degli arredi;

ove non sia necessario il sopralluogo della sopra citata commissione di vigilanza, dichiarazione dell'assegnatario di contributi per il rinnovo degli arredi circa l'impiego di idoneo materiale e copia del favorevole esito delle prove a tal fine eseguite da laboratorio legalmente riconosciuto;

dichiarazione relativa a contributi regionali.

Nell'ipotesi di mutamento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima del periodo indicato nella lettera *e*), terzo comma, del precedente art. 2, la SACT provvederà al recupero delle somme erogate, maggiorate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei contributi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

L'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985), recante « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo », contiene norme transitorie per la ripartizione del fondo unico per lo spettacolo fra i diversi settori di attività. Il testo della lettera *e*) del secondo comma dispone:

« *e*) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti; ».

Nota all'art. 2, quarto comma, e all'art. 3, primo comma:

La legge 23 luglio 1980, n. 378 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980) ha istituito un fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi in conto capitale per l'adeguamento tecnico e funzionale delle sale cinematografiche.

Nota all'art. 3, quarto comma:

Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940), all'art. 141 prevede la istituzione in ogni provincia di una commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno dal prefetto.

(7575)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 giugno 1985.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie « Il patrimonio artistico e culturale italiano » e dedicato all'abbazia di San Salvatore al Monte Amiata.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1985, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie, dedicato all'abbazia di San Salvatore al Monte Amiata;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1659 del 13 giugno 1985;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo da L. 450 appartenente alla serie ordinaria avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano », dedicato alla abbazia di San Salvatore al Monte Amiata.

Detto francobollo è stampato in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; foglio: cinquanta esemplari; colori: policromia realizzata con un colore calcografico e quattro colori offset.

La vignetta riproduce una veduta dell'abbazia tratta da una antica stampa.

Nella vignetta è riportata la leggenda « 950° ANNIVERSARIO ABBAZIA DI S. SALVATORE AL MONTE AMIATA », la scritta « ITALIA » ed il valore « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1985
Registro n. 42 *Poste, foglio n.* 211

(7257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Marano di Napoli.

Con decreto ministeriale n. 14/5838 del 2 dicembre 1985 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Marano di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 953.830.600, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 1.022.545.614, iscritto a ruolo a nome delle società cooperative agricole « La Veronica », « La Belvedere » e di altre quattordici ditte.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(7617)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

psicologia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:

disciplina semeiotica chirurgica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7526)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a quarantatre posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e le leggi 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125, recante integrazioni al su citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa adottata nella seduta del 7 ottobre 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quarantatre posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi.

Al concorso possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengono dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a cinque anni, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande, in competente bollo, di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ufficio del personale - Via della Stamperia n. 8 - Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro pubblico ufficiale tra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e, per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un *curriculum* recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonché per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e, ove prescritta, copia autentica delle note di qualifica relative al quinquennio 1980-84;

3) una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino da richiedersi al competente tribunale amministrativo regionale o sezione staccata di esso. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione nei modi di legge relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

4) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10 del presente bando.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8), del presente bando.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ufficio del personale - Via della Stamperia n. 8 - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7), 8), dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza, in orginale o copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8) dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8), ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuta nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 24, 25, 26 *e 27 marzo* 1986, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1985

p. *Il Presidente*: Amato

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 194

(7461)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per l'immissione nel ruolo dei commessi dei giovani che non hanno superato l'esame di idoneità previsto dall'art. 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 26 e 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, così come modificati dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, in applicazione dei quali diverse amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, hanno proceduto, mediante contratto individuale o con convenzioni con cooperative alla assunzione a tempo determinato di giovani delle liste speciali per la realizzazione dei progetti specifici;

Visto l'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, in applicazione del quale sono stati indetti dalle predette amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, esami di idoneità ai fini della immissione in ruolo dei predetti giovani;

Visti gli articoli 26 della citata legge n. 33/1980 e 1 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, in applicazione dei quali i contratti e le convenzioni sono stati prorogati rispettivamente fino al 30 giugno 1980 e fino al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 1 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, con il quale i contratti e le convenzioni sono stati ulteriormente prorogati sino all'espletamento degli esami di idoneità;

Vista la legge 16 maggio 1984, n. 138, recante «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33»;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 894, recante «Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285»;

Considerato che, in applicazione del primo comma dell'articolo unico della citata legge n. 894/1984, i giovani assunti dalle amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli 26 e 27 della menzionata legge n. 285/1977, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno sostenuto e non hanno superato l'esame di idoneità di cui al citato art. 26-*ter* della legge n. 33/1980 o che per obiettive e documentate ragioni non hanno potuto sostenere il predetto esame, sono ammessi, purché risultino in servizio alla data del 31 maggio 1984 e previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 894/1984, a partecipare ad un esame di idoneità, da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata massima di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno conseguito l'idoneità;

Viste le istanze di partecipazione presentate dagli interessati secondo le modalità ed ai fini illustrati nel comma precedente;

Identificate le diverse qualifiche e carriere per le quali gli interessati di cui al comma precedente non hanno conseguito l'idoneità prevista dal citato art. 26-*ter* della legge n. 33/1980;

Considerato che il secondo comma dell'articolo unico della citata legge n. 894/1984 demanda al presente decreto la individuazione consequenziale delle qualifiche iniziali delle carriere immediatamente inferiori nonché la fissazione del corso e le modalità di svolgimento dello stesso e dell'esame finale;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del secondo comma dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894, recante «Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285», al fine dell'espletamento dei concorsi per esami di idoneità di cui al primo comma del medesimo articolo unico della legge n. 894/1984, sono di seguito specificate, per il Ministero di grazia e giustizia, la qualifica iniziale e la carriera interessata dal predetto esame di idoneità, nonché è indicata la corrispondente qualifica e carriera per la quale non è stata conseguita l'idoneità prevista dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33:

carriera ausiliaria - qualifica iniziale di commesso giudiziario (a seguito della non conseguita idoneità ex art. 26-*ter* della legge n. 33/1980 per la carriera esecutiva - qualifica iniziale di coadiutore dattilografo giudiziario).

Art. 2.

Il corso di formazione previsto dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894, sarà gestito dal capo dell'ufficio ove attualmente il giovane presta servizio ovvero — qualora il rapporto di lavoro sia stato risolto a seguito della approvazione delle graduatorie di cui all'art. 26-*quater* della legge n. 33/1980 — dell'ufficio in cui prestava servizio alla data del 31 maggio 1984 e si svolgerà presso l'ufficio medesimo.

Funzionari di detto ufficio, all'uopo incaricati, cureranno l'istruzione dei candidati interessati.

Il corso si articolerà in periodi di istruzione teorica vertente sulle materie di seguito specificate e in periodi di applicazione pratica sulle attività svolte dal personale della stessa carriera e qualifica per la quale si concorre.

La durata del corso e le materie del medesimo sono di seguito specificate:

durata giorni quindici;

materie: nozioni relative ai diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato, nozioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, mansioni del commesso giudiziario di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

L'esame consisterà in un colloquio diretto ad accertare la preparazione professionale dei candidati e verterà sulle seguenti materie: nozioni relative ai diritti e ai doveri degli impiegati civili dello Stato, nozioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, mansioni del commesso giudiziario di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 4.

Con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia sarà determinata la composizione della commissione d'esame, la data di inizio del corso di formazione e il calendario d'esame relativo al concorso di cui ai precedenti articoli.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1985

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 80

(7585)

Diario del corso di formazione e dell'esame finale del concorso per l'immissione nel ruolo dei commessi dei giovani che non hanno superato gli esami previsti dall'articolo 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in esecuzione del decreto ministeriale 19 marzo 1985.

Il corso di formazione della durata di quindici giorni disposto dall'art. 2 del decreto interministeriale 19 marzo 1985 emanato in applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, avrà inizio dal 1° gennaio 1986 in ciascuno dei seguenti uffici giudiziari: tribunale di Agrigento, pretura di Agrigento, tribunale di Ariano Irpino, pretura di Ariano Irpino, pretura di Avellino, tribunale di Bari, pretura di Bari, tribunale di Cagliari, pretura di Cagliari, tribunale di Caltanissetta, tribunale di Catania, pretura di Catania, tribunale di Crotone, pretura di Eboli, tribunale di Foggia, pretura di Foggia, tribunale di Lagonegro, pretura di Lanusei, tribunale di Lecce, pretura di Lecce, pretura di Marano di Napoli, tribunale di Marsala, pretura di Mazara del Vallo, tribunale di Messina, pretura di Messina, tribunale di Napoli, pretura di Napoli, tribunale di Nuoro, pretura di Oristano, tribunale di Palermo, pretura di Palermo, tribunale di Potenza, tribunale di Ragusa, pretura di Reggio Calabria, pretura di Rossano, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, tribunale di S. M. Capua Vetere, pretura di S. M. Capua Vetere, pretura di Salerno, tribunale di Sassari, pretura di Sassari, tribunale di Sciacca, pretura di Siracusa, pretura di Torre Annunziata, pretura di Vibo Valentia.

Il corso sarà tenuto dal capo dell'ufficio giudiziario interessato o, per delega di esso, da un funzionario della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie in servizio nella medesima sede.

Al termine del corso il capo dell'ufficio dovrà rilasciare a ciascun candidato una certificazione attestante l'avvenuta frequenza con profitto del corso stesso.

L'esame di idoneità che i candidati dovranno sostenere al termine del corso di formazione avrà luogo in Roma nei locali del Ministero di grazia e giustizia - Via Arenula, 70 - con inizio alle ore 8 nei giorni:

21 gennaio 1986 per i candidati il cui cognome inizia con la lettera da A a B;

22 gennaio 1986 per i candidati il cui cognome inizia con la lettera C;

23 gennaio 1986 per i candidati il cui cognome inizia con la lettera da D a G;

24 gennaio 1986 per i candidati il cui cognome inizia con la lettera da I a Q;

25 gennaio 1986 per i candidati il cui cognome inizia con la lettera da R a Z.

I candidati dovranno presentarsi all'esame direttamente nella sede e nel giorno per ciascuno di essi come sopra indicati, dal momento che nessuna ulteriore comunicazione sarà fatta al riguardo.

Gli stessi candidati dovranno esibire, prima di sostenere l'esame, idoneo documento di identificazione e la certificazione rilasciata dal capo dell'ufficio, di avvenuta frequenza con profitto del corso di formazione.

(7586)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al centoundicesimo corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al centoundicesimo corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1986-87.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado del ruolo normale unico delle Armi;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore;

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1986. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al precedente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per il pari grado del ruolo normale unico delle Armi, precisandone data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che s'intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti di ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, faranno pervenire le stesso domande e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi:

scuola militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo i criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettera *a)*;

sedici punti per i titoli di cui alla lettera *b)*;

cinque punti per i titoli di cui alla lettera *c)*.

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;

armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta si svolgerà il 18 febbraio 1986 presso la scuola di guerra in Civitavecchia.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura della scuola di guerra.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati supereranno la prova orale se conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta da:

a) vice comandante della scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto al voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nelle valutazioni di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sarà trasmessa, unitamente ai verbali d'esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso sarà pubblicato nel Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Saranno ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risulteranno compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali con uguale voto finale saranno collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa, con propria determinazione, non possono frequentare il centoundicesimo corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani ammessi a sostenere la prova d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possano sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione

generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1985
Registro n. 37 Difesa, foglio n. 396

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . .
nato a . . . il . . . . in servizio presso . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al centoundicesimo corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1986-87.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . dal . . . al . .
con il grado di . . . ;
. . dal . . . al . . .
con il grado di . ;
. . . . dal . . . al . .
con il grado di . . . . ;

b) possedere i seguenti titoli:

. . . . ;
. . ;
. . . ;

c) consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottonotati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . . . .
. . . . .
. . . .

Data, ...

Firma

. . . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I. *Modalità.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

Tempo a disposizione: 6 ore.

II. *Programma.*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale ed i nostri giorni.

1) La prima guerra mondiale:

a) genesi;

b) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, logistici, tecnici, ecc.).

2) Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3) La seconda guerra mondiale:

a) genesi;

b) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4) L'Organizzazione delle Nazioni Unite:

a) scopi;

b) mezzi;

c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5) L'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO):

a) scopi;

b) gli organi civili e militari della NATO.

6) Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

a) il processo di decolonizzazione: nuovi Stati; cause;

b) la questione del Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani;

c) conflitti del Sud-Est asiatico: cause; nuovo assetto.

7) Argomenti di carattere politico, militare, sociale, economico e geografico di attualità.

PROVA ORALE

I. *Modalità.*

La materia è ripartita in due gruppi di tesi (uno relativo alla regolamentazione di impiego ed uno ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II. *Programma.*

Primo gruppo di tesi

REGOLAMENTAZIONE D'IMPIEGO

Tesi n. 1

1) Tattica:

a) generalità sull'azione offensiva e controffensiva;
b) la battaglia offensiva: fasi in cui si articola;
c) struttura ordinativa della D.mec. e della D.cor.;
d) le G.U.el. nell'azione offensiva e controffensiva;
e) impiego del fuoco nell'azione offensiva e controffensiva;
f) l'artiglieria della D.mec. e della B.mec.;
g) genio:
ordinamento;
criteri d'impiego nell'azione offensiva;
h) la difesa NBC.

2) Logistica:

a) generalità sull'organizzazione logistica dell'Esercito;
b) ripartizione territoriale in zone tattico-logistiche e loro suddivisione interna;
c) il 2° anello logistico. Livello ordinativo, attività, mezzi ed autonomia;
d) l'organizzazione logistica del 2° anello nell'azione offensiva e controffensiva;
e) organi di comando, direttivi ed esecutivi della G.U.el.;
f) le unità di misura logistiche.

Tesi n. 2

1) Tattica:

a) l'azione di ricerca e presa di contatto (cenni);
b) struttura ordinativa del btg.mec. e del btg.cr.;

c) il gr.tat.mec. e cor. nell'azione offensiva;
d) la cooperazione arma base - artiglieria;
e) l'ALE nell'azione offensiva;
f) il genio e le sue specialità;
g) il servizio informazioni operativo (cenni).

2) Logistica:

a) il 1° anello logistico: livello ordinativo, attività, mezzi ed autonomia;
b) l'organizzazione logistica del 1° anello nell'azione offensiva;
c) organi di comando, direttivi ed esecutivi delle seguenti Unità: btg.mec./gr.sqd.mec.; btg.cr./gr.sqd.cr.;
d) le attività logistiche;
e) i livelli;
f) lo stazionamento.

Tesi n. 3

1) Tattica:

a) generalità sull'azione difensiva;
b) la battaglia difensiva: area della battaglia e sua suddivisione;
c) struttura ordinativa della B.mec. e della D.cor.;
d) le G.U.el. nell'azione difensiva;
e) la B.mec. nella difesa di un settore della Posizione di Resistenza;
f) impiego del fuoco nell'azione difensiva;
g) l'artiglieria della D.cor. e della B.cor.: il gruppo di a.smv.;
h) trasmissioni:
sistemi di trasmissioni;
centri trasmissioni.

2) Logistica:

a) l'organizzazione logistica di 2° anello nell'azione difensiva;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B.mec. e della B.cor.;
c) organi di comando, direttivi ed esecutivi dei gruppi di a. delle diverse specialità;
d) il funzionamento dei Servizi trasporti e materiali in guerra;
e) i mezzi logistici.

Tesi n. 4

1) Tattica:

a) la battaglia difensiva: fasi in cui si articola;
b) l'azione di presa contatto e frenaggio. La zona di Sicurezza;
c) struttura ordinativa del GED;
d) il GED nell'azione in Zona di sicurezza;
e) il gr.tat.mec. e cor. nell'azione difensiva;
f) l'artiglieria:
organizzazione per il combattimento;
artiglieria di C.A. (cenni);
g) impiego del genio nell'azione difensiva;
h) trasmissioni:
ordinamento;
criteri d'impiego.

2) Logistica:

a) la catena funzionale logistica;
b) l'organizzazione logistica di 1° anello nell'azione difensiva;
c) organi di comando, direttivi ed esecutivi del GED, btg.g. e btg.t.;
d) i complessi logistici. Il centro logistico;
e) il funzionamento dei Servizi sanitari in guerra;
f) il movimento per via ordinaria.

Tesi n. 5

1) Tattica:

a) struttura ordinativa della B.alp. e del btg.alp.;
b) la B.alp. nel presidio di un settore della Posizione difensiva;
c) il gr.tat.alp. nella difesa;
d) il combattimento in ambienti particolari (di notte, negli abitati, nei boschi, in montagna);
e) la manovra in ritirata (cenni);
f) l'artiglieria della B.alp., mot. e par.; il gr.a.mon.;
g) genio pionieri:
criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento;
h) il servizio informazioni operativo (cenni).

2) Logistica:

a) l'organizzazione logistica di 1° e 2° anello nell'azione in ambienti particolari (in montagna, negli abitati);
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B.alp.;
c) organi di comando, direttivi ed esecutivi del btg.alp.;
d) i complessi logistici. Il centro sanitario;
e) il funzionamento dei Servizi di commissariato in guerra.

Tesi n. 6

1) Tattica:

a) la difesa del territorio (cenni);
b) struttura ordinativa della B.mot., del btg.mot. e del btg.cor;
c) la B.mot. nell'azione contro forze aviosbarcate o sbarcate dal mare;
d) strutture ordinative delle unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;
e) artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;
f) le trasmissioni nell'ambito delle G.U.el. (Unità organiche e sistemi di trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);
g) l'ALE nell'azione difensiva.

2) Logistica:

a) l'organizzazione logistica territoriale;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B.mot. e delle B.par.;
c) organi di comando, direttivi ed esecutivi del btg.mot., par. e cor.;
d) dotazioni di 1ª linea delle unità a livello btg. e gr.: scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro;
e) i settori di intervento;
f) il funzionamento dei Servizi sanitari, di commissariato e trasporti e materiali.

Secondo gruppo di tesi

Armi, tiro e mezzi tecnici

Tesi n. 1

1) Armi:

a) armi portatili e mortai: requisiti di impiego, caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche. Armi portatili e mortai in dotazione all'Esercito italiano;

b) artiglierie terrestri a traino meccanico e someggiabili: requisiti di impiego, caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche. Artiglierie terrestri a traino meccanico e someggiabili in dotazioni all'Esercito italiano.

2) Tiro:

a) obiettivi ed obiettivi tipo;
b) effetti del fuoco di artiglieria;
c) forme di intervento e distribuzione del fuoco.

3) Mezzi tecnici:

a) aggressivi chimici: generalità, effetti, rivelazione, protezione, bonifica;

b) mine e campi minati: classificazione, metodi di posa. Mine in dotazione all'Esercito italiano;

c) mezzi di trasmissione a filo: caratteristiche, mezzi in dotazione all'Esercito italiano.

Tesi n. 2

1) Armi:

a) carri armati: requisiti di impiego e caratteristiche tecnico-tattiche. Carri armati in dotazione all'Esercito italiano;

b) artiglierie terrestri semoventi: requisiti di impiego, caratteristiche logistiche, tecniche e tattiche. Artiglierie terrestri semoventi in dotazione all'Esercito italiano.

2) Tiro:

a) acquisizione degli obiettivi: individuazione, indicazione, determinazione degli obiettivi da parte di osservatori terrestri o aerei, mediante fotografia aerea (cenni) o rilevamento fonotelemetrico (cenni). Designazione degli obiettivi;

b) osservazione del tiro:
generalità;
osservazioni di artiglieria: compiti, mezzi, organizzazione.

3) Mezzi tecnici:

a) mezzi per la visione notturna;

b) apertura di passaggi nei campi minati, corridoi e varchi. Mezzi per l'apertura dei passaggi in dotazione all'Esercito italiano;

c) mezzi di trasmissione radio: requisiti di impiego, caratteristiche tecnico-tattiche, mezzi in dotazione all'Esercito italiano.

Tesi n. 3

1) Armi:

a) armi controcarri: requisiti di impiego e caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche. Armi controcarri in dotazione all'Esercito italiano;

b) missili tattici superficie-superficie: requisiti di impiego, caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche. Missili tattici superficie-superficie in dotazione all'Esercito italiano.

2) Tiro:

a) preparazione del tiro: preparazione topografica e balistica, punti di riferimento, punti di inquadramento;

b) tiri di artiglieria: preparazione del tiro; dispersione del tiro, possibilità di tiro.

3) Mezzi tecnici:

a) carte topografiche per uso militare;

b) superamento di corsi d'acqua, materiale da traghetto, ponti di equipaggio e ponti da interruzione in dotazione all'Esercito italiano;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio: requisiti di impiego, caratteristiche tecniche, mezzi in dotazione all'Esercito italiano.

Tesi n. 4

1) Armi:

a) veicoli protetti: requisiti d'impiego, caratteristiche tecnico-tattiche. Veicoli protetti in dotazione all'Esercito italiano;

b) sistemi d'arma contraerei: requisiti di impiego, caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche. Sistemi d'arma contraerei in dotazione all'Esercito italiano.

2) Tiro:

tiro contraerei: la minaccia aerea, la difesa contraerei, generalità sul tiro contraerei, strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

3) Mezzi tecnici:

a) radar terrestri e contraerei (cenni);

b) demolizioni;

c) macchine per lavori in terra (cenni);

d) aeromobili dell'ALE: requisiti di impiego, caratteristiche tecnico-tattiche, classificazione. Aeromobili in dotazione all'Esercito italiano.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(7470)

Concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al centoundicesimo corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al centoundicesimo corso di stato maggiore che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1986-1987.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 1979;

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento (due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente);

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1986;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione al corso di stato maggiore della Scuola di guerra dell'Esercito.

Gli aumenti dei limiti di età e le riserve di posti previsti per l'ammissione a pubblici concorsi non si applicano al concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, porrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il prescritto periodo di comando richiesto all'art. 2 precisando le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta « per partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore » e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati, stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare, ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;

accademia militare;

scuola di applicazione;

corso allievi carabinieri;

corso allievi sottufficiali carabinieri;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;

corso applicativo per marescialli vincitori di concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo i criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

sedici punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

cinque punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma, che definirà la graduatoria di merito, saranno riepilogati in apposito prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Gli ufficiali con uguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Risulteranno idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 8.

Ultimata la valutazione dei titoli e formata la graduatoria, la commissione trasmetterà tutti gli atti relativi al concorso alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione, da parte del Ministro della difesa, della graduatoria medesima.

L'esito del concorso formerà oggetto di successiva pubblicazione nel Giornale ufficiale e sarà comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria di merito, saranno ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla stessa graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti entro la data di inizio del corso, per rinunce o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Qualora, nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata del comando generale dell'Arma dei carabinieri, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

I capitani dei carabinieri vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possano frequentare il centoundicesimo corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani dei carabinieri possono, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della valutazione dei titoli da parte dell'apposita commissione, chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, di rinunciare al concorso. In caso di accoglimento della domanda essi sono considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1985
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 397

ALLEGATO
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . nato a . . . . . . il . . . . in servizio presso . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri al centoundicesimo corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1986-87.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo retto:

. . . . dal . . . . . al . . . . . con il grado di . . . . .;

. . . . dal . . . . . al . . . . . con il grado di . . . . .;

. . . . dal . . . . . al . . . . . con il grado di . . . . .;

b) possedere i seguenti titoli:

. . . . . . ;

. . . . . . ;

c) consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

Data,

Firma

(7469)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di medicina nucleare - istituto di radiologia medica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della cattedra di medicina nucleare - istituto di radiologia medica - facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

1ª prova: ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(7587)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 109, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso l'istituto di ingegneria elettronica della facoltà di ingegneria di Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 15 gennaio 1985, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso l'istituto di ingegneria meccanica della facoltà di ingegneria di Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 gennaio 1985, ore 8,30;
seconda prova scritta: 9 gennaio 1985, ore 8,30.

(7464)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 150, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali dell'ex istituto di malattie infettive - facoltà di medicina veterinaria - via Nizza, 52 - 10125 Torino, piano secondo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 gennaio 1985, ore 9;
seconda prova: 9 gennaio 1985, ore 17.

(7463)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami, a posti di applicato, terza categoria del personale delle ferrovie dello Stato, per tutte le sedi compartimentali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto 'lart. 5 ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, riguardante Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 252 in data 19 novembre 1985;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento la data e la sede in cui si svolgerà la prova pratica di stenografia;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./60794 del 17 ottobre 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 35 del 19 novembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente pubblico concorso nel profilo professionale di applicato, 3ª categoria del personale ferroviario per le seguenti sedi compartimentali:

Torino	posti 2
Milano	» 3
Verona	» 1
Venezia	» 2
Trieste	» 2
Genova	» 2
Bologna	» 2
Firenze	» 2
Ancona	» 1
Roma	» 1
Napoli	» 1
Bari	» 1
Reggio Calabria	» 1
Palermo	» 1
Cagliari	» 1

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola delle suddette sedi compartimentali. I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione di non aver presentato contestuale domanda di partecipazione una delle altre sedi compartimentali previste al primo comma del presente articolo.

Le prove del citato concorso, di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza di scuola media, o di altro titolo equipollente, rilasciato da scuola italiana statale o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale del compartimento per il quale il candidato intende partecipare, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino allo estero, dell'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo, (civili militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'Impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il 30° anno di età — i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di non aver presentato contestuale domanda per una delle altre sedi compartimentali previste dall'art. 1 del bando di concorso;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello chema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a una sede compartimentale diversa da quella per la quale si intende partecipare non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1956, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato.

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, in base alle disposizioni vigenti al momento.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 lettere *a)* *b)* *c)* *e)* dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di applicato.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in due prove pratiche, come appresso specificato.

a) una prova pratica di stenografia e relativa trascrizione in lingua italiana di un brano dettato dalla commissione alla velocità variabile progressivamente da un minimo di 50 ad un massimo di 75 parole al minuto;

b) una prova pratica di dattilografia — da eseguire con macchina meccanica — consistente:

1) copiatura di un brano scelto dalla commissione comprendente 1100 battute nel tempo massimo di 8 minuti;

2) copiatura di un prospetto contenente anche dati numerici nel tempo massimo di 30 minuti.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i concorrenti che avranno riportato almeno 7 (sette) punti su 10 (dieci) in quella di stenografia.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova di dattilografia riporteranno una votazione di almeno sei punti su dieci.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova di dattilografia sarà comunicato il voto riportato alla prova di stenografia.

Art. 8.

Diario della prima prova pratica, comunicazioni e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avrà luogo la prima prova pratica (stenografia) saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (mod. A. T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Per ciascuna sede compartimentale verranno compilate distinte graduatorie di merito.

Al fine della formazione delle graduatorie di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta (30) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I tiloti di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Le graduatorie di merito, di cui al precedente primo comma, verranno compilate sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

7-*bis)* coloro che si trovino in stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme;

13) coloro che abbiano prestato servizio con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ogni graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso e previsti dalle disposizioni vigenti alla data dell'assunzione.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di applicato, terza categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del compartimento per il quale hanno concorso adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2;

e) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere b) e c) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera d).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera d), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 27 novembre 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome . . . . (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di applicato in prova indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1985, n. 2919, per i posti riservati a codesta sede compartimentale, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso della licenza di scuola media conseguita nell'anno scolastico . . . . presso . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita — la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato — l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato contestuale domanda di partecipazione per una delle altre sedi compartimentali previste dal bando di concorso;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1) Indirizzi degli uffici personali compartimentali:

10125 Torino - Via Sacchi, 1.
20123 Milano - Corso Magenta, 24.
37100 Verona - Lungo Adige Capuleti.
30121 Venezia - Fondamenta S. Lucia.
34132 Trieste - Piazza Vittorio Veneto, 3.
16126 Genova - Via Andrea Doria, 5.
40123 Bologna - Via D'Azeglio, 38.
50123 Firenze - Piazza dell'Unità, 1.
60100 Ancona - Piazza Cavour, 23.
00185 Roma - Via Marsala, 53
80100 Napoli - Stazione C.le F.S.
70123 Bari - Corso Italia, 23.
89100 Reggio Calabria - Via Cimino, 1.
90100 Palermo - Via Roma.
69100 Cagliari - Via Roma, 6.

(7473)

Concorso pubblico, per esami, a posti di segretario, quinta categoria del personale delle ferrovie dello Stato, per le sedi compartimentali di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Cagliari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto guiridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, riguardante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 251 in data 19 novembre 1985;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento la data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./60788 del 17 ottobre 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 35 del 19 novembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente pubblico concorso nel profilo professionale di segretario, quinta categoria del personale ferroviario, per le seguenti sedi compartimentali:

Torino	posti 4
Milano	» 4
Verona	» 2
Venezia	» 2
Trieste	» 2
Genova	» 4
Bologna	» 3
Firenze	» 4
Ancona	» 1
Roma	» 4
Napoli	» 3
Bari	» 2
Reggio Calabria	» 4
Cagliari	» 3

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola delle suddette sedi compartimentali. I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione di non aver presentato contestuale domanda di partecipazione per una delle altre sedi compartimentali previste al primo comma del presente articolo.

Le prove del citato concorso, di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola statale o pareggiata:

A) diploma di maturità rilasciato da:

licei classici, scientifici, artistici, linguistici;

istituti magistrali;

istituti d'arte applicata;

istituti tecnici commerciali, femminili, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

B) diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, dalla Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale del compartimento per il quale il candidato intende

partecipare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, ne per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il 30° anno di età — i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di non aver presentato contestuale domanda per una delle altre sedi compartimentali previste all'art. 1 del bando di concorso;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a una sede compartimentale diversa da quella per il quale si intende partecipare non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1956, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 30 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, in base alle disposizioni vigenti al momento.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di segretario.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale come appresso specificato.

Prova scritta: svolgimento di un tema di diritto civile, sugli argomenti di cui al punto 1) del programma previsto per la prova orale.

Prova orale: verte sul seguente programma:

1) Diritto civile:

Fonti del diritto oggettivo - interpretazione delle norme.

Persone fisiche e giuridiche.

Capacità giuridica e capacità di agire.

Acquisito, modificazione, perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Il rapporto giuridico - nascita, modificazione ed estinzione del rapporto.

Il negozio giuridico - presupposti - elementi essenziali ed accidentali - invalidità ed inefficacia.

I diritti reali e loro tutela giurisdizionale.

La proprietà - acquisto, modificazioni, limiti e limitazioni del diritto, estinzione.

Possesso e azioni possessorie.

Le obbligazioni - fonti - elementi del rapporto obbligatorio - modificazioni - effetti e modi di estinzione.

Il contratto in generale - requisiti - distinzioni - formazione del contratto. Il contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario - prescrizione e decadenza.

Cenni sull'impresa e le società.

2) Diritto amministrativo:

Fonti - Distinzioni, contenuto, efficacia.

Persone giuridiche pubbliche e private.

L'amministrazione statale centrale e periferica - gli enti pubblici con particolare riguardo a quelli economici.

Struttura, attribuzioni e competenza degli organi amministrativi.

Gli atti amministrativi - classificazioni - elementi essenziali ed accidentali - perfezione, validità, efficacia. I provvedimenti amministrativi, loro caratteristiche.

Il procedimento amministrativo.

Invalidità degli atti amministrativi.

L'autotutela. Annullamento e revoca.

Il rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici economici.

Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.

La giurisdizione amministrativa - Il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali.

Il sistema dei controlli sull'azione amministrativa.

3) Diritto costituzionale:

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.

Principi fondamentali della Costituzione italiana.

Organi costituzionali e loro funzioni - organi ausiliari, consultivi di controllo.

La funzione legislativa.

Legislazione formale e sostanziale - la formazione delle leggi.

La funzione amministrativa - principi costituzionali - organi del potere esecutivo - la potestà regolamentare.

La Corte costituzionale.

4) Contabilità generale dello Stato:

Entrate e spese dello Stato - cenni sul bilancio di previsione dello Stato e suoi requisiti - i contratti dello Stato.

5) Storia:

Storia italiana dei secoli XIX e XX - la rivoluzione industriale in Europa e le sue conseguenze.

6) Contenuti essenziali della legge istitutiva dell'Ente ferrovie dello Stato (legge 17 maggio 1985, n. 210).

7) Diritto del lavoro con particolare riguardo alle contrattazioni collettive e alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

8) Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica:

L'unità centrale - le unità periferiche - i linguaggi utilizzati per la programmazione - sistemi di numerazione - diagrammazione a blocco e simbologia.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno 7 (sette) punti su 10 (dieci) nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato almeno 6 (sei) punti su 10 (dieci) nella prova orale.

Con la convocazione a sostenere la prova orale ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (Mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Per ciascuna sede compartimentale verranno compilate distinte graduatorie di merito.

Al fine della formazione delle graduatorie di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Le graduatorie di merito, di cui al precedente primo comma, verranno compilate sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:
  a) di guerra ex combattenti;
  b) per fatto di guerra;
  c) per servizio;
  d) del lavoro;

3) orfani:
  a) di guerra;
  b) dei caduti per fatto di guerra;
  c) dei caduti per servizio;
  d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di mertio di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:
  a) di guerra ex combattenti;
  b) per fatto di guerra;
  c) per servizio;
  d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
  a) in guerra;
  b) per fatto di guerra;
  c) per servizio;
  d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme;

14) coloro che abbiano prestato servizio con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva di posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ogni graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quelle dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quelle degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso e previsti dalle disposizioni vigenti alla data dell'assunzione.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica, non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova hanno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda saranno nominati in prova nel profilo professionale di segretario, quinta categoria del personale ferroviario col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati non si presentino a prendere servizio, il direttore del compartimento per il quale hanno concorso adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2;

e) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d)*.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d)*, anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 27 novembre 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome . . . .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di segretario in prova indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1985, n. 2918, per i posti riservati a codesta sede compartimentale impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento dei limiti di età . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di (indicare l'esatta denominazione del titolo posseduto) conseguito nell'anno scolastico presso (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita — la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato — l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato contestuale domanda di partecipazione per una delle altre sedi compartimentali previste dal bando di concorso;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
10125 Torino, via Sacchi, 1
20123 Milano, corso Magenta, 24
37100 Verona, lungo Adige Capuleti
30121 Venezia, Fondamenta S. Lucia
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3
16126 Genova, via Andrea Doria, 5
40123 Bologna, via D'Azeglio, 38
50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1
60100 Ancona, piazza Cavour, 23
00185 Roma, via Marsala, 53
80100 Napoli Stazione centrale F.S.
70123 Bari, corso Italia, 23
89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1
69100 Cagliari, via Roma, 6

(7472)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 12

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, ad un posto di veterinario collaboratore (ruolo sanitario - profilo professionale: tabella C/veterinari - posizione funzionale: veterinario collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cantù (Como).

(7514)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di assistente chirurgo - posizione funzionale: assistente medico;

un posto di commesso - posizione funzionale: commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'U.S.L. in Asola (Mantova).

(7556)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, a:

Ruolo sanitario:

area funzionale di medicina:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina: medicina generale;

un posto di assistente medico - disciplina: medicina generale - per il presidio ospedaliero;

un posto di assistente medico - disciplina: medicina generale - per N.O.T.;

due posti di assistente medico - disciplina: psichiatria - per servizio psichiatrico;

un posto di assistente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente medico - disciplina: recupero e rieducazione mutolesi e neurolesi;

area funzionale prevenzione e sanità pubblica:

un posto di assistente medico - disciplina: organizzazione servizi sanitari di base;

operatore professionale di 1ª categoria/coordinatore:

un posto ex capo sala per il presidio ospedaliero;

un posto ex capo sala per il servizio psichiatrico;

operatore professionale di 1ª categoria/collaboratore:

tredici posti ex infermiere professionale per il presidio ospedaliero;

due posti ex infermiere professionale per il servizio psichiatrico;

un posto ex infermiere professionale per N.O.T.;

due posti ex educatore professionale per il servizio psichiatrico;

un posto ex ortofonista;

due posti ex assistente sanitaria visitatrice;

un posto ex vigile sanitario;
un posto ex ostetrica per il presidio ospedaliero;
tre posti ex tecnico di radiologia;
un posto di psicologo collaboratore per N.O.T.

Ruolo tecnico:

operatore professionale di 1ª categoria/collaboratore:
un posto ex assistente sociale per N.O.T.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Meda (Milano).

(7567)

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 79

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 79, ad un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. - ufficio concorsi - in Voghera (Pavia).

(7568)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno);
un posto di primario di pediatria (a tempo pieno);
un posto di direttore sanitario (a tempo pieno);
un posto di primario di radiologia (a tempo pieno);
due posti di aiuto presso la divisione di tisio-pneumologia (a tempo pieno);
due posti di aiuto di psichiatria, di cui uno presso il servizio di psichiatria e uno presso il servizio di tossicodipendenze (a tempo pieno);
due posti di aiuto presso il servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);
un posto di vice direttore sanitario (a tempo pieno);
un posto di coadiutore sanitario presso il presidio poliambulatoriale (a tempo pieno);
un posto di assistente medico presso la divisione di tisio-pneumologia (a tempo pieno);
tre posti di assistente medico presso i servizi di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);
quattro posti di assistente medico presso i servizi di radiologia (a tempo pieno);
un posto di assistente medico presso il servizio di medicina nucleare (a tempo pieno);
un posto di assistente medico presso il servizio di tossicodipendenze (a tempo pieno);
un posto di assistente medico presso la divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);
un posto di assistente medico presso il servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);
un posto di assistente medico presso la direzione sanitaria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Pieve di Soligo (Treviso).

(7557)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di primario ospedaliero a tempo pieno della divisione oculistica del presidio ospedaliero;
un posto di assistente medico a tempo pieno della divisione oculistica del presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12, del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Donà di Piave (Venezia).

(7515)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di assistente a (tempo pieno) - area funzionale di medicina (servizio di psichiatria);
un posto di assistente medico a (tempo pieno) - area funzionale di medicina (servizio di radiologia);
un posto di assistente medico a (tempo pieno) - area funzionale di chirurgia (servizio di anestesia e rianimazione);
un posto di biologo coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villafranca di Verona.

(7517)

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, riservati (ex art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 ed ex art. 37 della legge regionale n. 50/1983) al personale medico in servizio come assistente di ruolo presso l'unità sanitaria locale n. 33, per la copertura di sei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo pieno del presidio ospedaliero per le seguenti discipline:

chirurgia generale	posti 2
laboratorio analisi chimico-cliniche	» 1
medicina generale	» 1
ostetricia e ginecologia	» 1
psichiatria	» 1

E' indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, a (tempo pieno) del servizio di anestesia e rianimazione.

Detto concorso è riservato, in forza dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, agli assistenti di ruolo della relativa disciplina della regione Veneto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Villafranca di Verona.

(7518)

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di vigile sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 5

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, ad un posto di operatore professionale collaboratore (vigile sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - servizio concorsi - dell'U.S.L. in Foligno (Perugia).

(7511)

Indizione e revoca di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

A) RUOLO SANITARIO:

1) *Profilo professionale medici*:

un posto di dirigente sanitario (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno;

quattro posti di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, a tempo pieno);

un posto di assistente medico (area funzionale di chirurgia) disciplina di ostetricia e ginecologia, a tempo pieno;

un posto di primario ospedaliero, a tempo pieno, di chirurgia « chirurgia generale ».

2) *Profilo professionale veterinari*:

un posto di veterinario collaboratore, a tempo pieno, area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

3) *Profilo professionale operatori professionali di prima categoria*:

due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

quattro posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale - operatore psichiatrico);

quattro posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

B) RUOLO TECNICO:

1) *Profilo professionale assistenti tecnici*:

un posto di assistente tecnico (geometra).

2) *Profilo professionale operatori tecnici*:

due posti di operatore tecnico (centralinista-autista);

un posto di operatore tecnico (cuciniere).

C) RUOLO AMMINISTRATIVO:

1) *Profilo professionale coadiutori amministrativi*:

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono revocati i concorsi per analoghi posti di:

un posto di coadiutore sanitario della disciplina di igiene epidemiologica e sanità pubblica;

un posto di assistente tecnico (geometra);

due posti di operatore tecnico (centralinista-autista);

un posto di operatore tecnico (cuciniere);

un posto di coadiutore amministrativo,

banditi dalla regione e non espletati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Panicale (Perugia).

(7512)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/11, a:

quattro posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia del presidio ospedaliero « Di Venere » - così ripartiti:

tre posti di assistente della divisione di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di primario della divisione di medicina geriatrica del presidio ospedaliero « Di Venere »;

un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (ispettore sanitario) - del presidio ospedaliero « Giovanni XXIII »;

un posto di farmacista dirigente (direttore di farmacia) del presidio ospedaliero « Di Venere »;

un posto di farmacista collaboratore del presidio ospedaliero « Giovanni XXIII »;

settantasei posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore/infermiere professionale - (trentaquattro posti per il presidio ospedaliero « Di Venere » e quarantadue posti per il presidio ospedaliero « Giovanni XXIII »);

quattro posti di operatore professionale del presidio ospedaliero « Giovanni XXIII », così ripartiti:

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - istruttore di nuoto;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale specializzato in assistenza chirurgica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Bari.

(7509)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

due posti di assistente sanitario - ruolo sanitario - profilo professionale: operatore professionale prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale coordinatore;

due posti di vigile veterinario - ruolo sanitario - personale vigilanza e ispezione - profilo professionale: operatore professionale prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di ispettore di igiene - ruolo sanitario - personale vigilanza e ispezione - profilo professionale: operatore professionale prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

tre posti di infermiere professionale - ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: operatore professionale prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

due posti di terapista della riabilitazione - ruolo sanitario - personale con funzioni di riabilitazione - profilo professionale: operatore professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Fossombrone (Pesaro).

(7510)

REGIONE CALABRIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di operaio specializzato conduttore di caldaie;
un posto di operaio specializzato idraulico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Marco Argentano (Cosenza).

(7513)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI MILANO

Avviso di rettifica ai comunicati relativi all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche. (Comunicati pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 274 del 22 novembre 1985 e n. 275 del 23 novembre 1985).

Nei comunicati citati in epigrafe, dove è scritto: « Il termine di presentazione delle domande ... scade alle ore 12 del *sessantesimo* giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale...* », leggasi: « Il termine di presentazione delle domande ... scade alle ore 12 del *quarantacinquesimo* giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale...* ».

(7516)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221